



COMUNE DI MIRA

Città d'Arte

Provincia di Venezia

VERIFICA DELLO STATO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI MIRA,
LA REDAZIONE DI PERIZIA PER LA MESSA IN SICUREZZA TERMO-IDRAULICA, ELETTRICA
ED ANTINCENDIO E PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI AMMINISTRATIVI PER
AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO

PREDISPOSIZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA

Dolo, 02 novembre 2015

Perito Industriale Nico Rovoletto

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Venezia

Iscrizione Elenchi Ministeriali dell'interno

*Via Calcroci, 36 - 30031 Dolo (VE)
t/f 041.46.46.64 - nico@progettomanis.it - www.progettomanis.it*

~~~~~°~~~~~



## **I N D I C E**

### **OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Art. 1     | Oggetto dell'appalto                      |
| Art. 2     | Ammontare dell'appalto                    |
| Art. 2 bis | Incidenza della mano d'opera              |
| Art. 3     | Gruppi di lavorazioni omogenee            |
| Art. 4     | Descrizione sommaria delle opere          |
| Art. 5     | Forma e principali dimensioni delle opere |
| Art. 6     | Variazioni delle opere progettate         |

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

|         |                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 7  | Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli                                                                                |
| Art. 8  | Lavori eventuali non previsti                                                                                                         |
| Art. 9  | Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori                                                                                           |
| Art. 10 | Osservanza del Capitolato Generale                                                                                                    |
| Art. 11 | Documenti che fanno parte del contratto                                                                                               |
| Art. 12 | Coperture assicurative                                                                                                                |
| Art. 13 | Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, penale per ritardi                                                                          |
| Art. 14 | Pagamenti in acconto                                                                                                                  |
| Art. 15 | Conto Finale                                                                                                                          |
| Art. 16 | Collaudo                                                                                                                              |
| Art. 17 | Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore                                                                                           |
| Art. 18 | Oneri diversi                                                                                                                         |
| Art. 19 | Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari                                                           |
| Art. 20 | Subappalti e cottimi                                                                                                                  |
| Art. 21 | Sicurezza                                                                                                                             |
| Art. 22 | Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e misura e delle somministrazioni per opere in economia, invariabilità dei prezzi |
| Art. 23 | Contabilizzazione e liquidazione dei lavori                                                                                           |
| Art. 24 | Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera                                                                               |
| Art. 25 | Revisione dei prezzi                                                                                                                  |
| Art. 26 | Dichiarazione di conformità                                                                                                           |
| Art. 27 | Consegna ed esecuzione dei lavori                                                                                                     |
| Art. 28 | Ordini della Direzione dei Lavori                                                                                                     |
| Art. 29 | Risoluzione del contratto                                                                                                             |
| Art. 30 | Garanzie                                                                                                                              |
| Art. 31 | Controversie e foro competente                                                                                                        |

### **OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

#### **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la messa a norma ai fini della sicurezza degli impianti sportivi di:

- 1) impianto sportivo del calcio di via Valmarana, 7 a Mira Porte;
  - a) spogliatoio e pertinenze calcio;
  - b) tribuna coperta impianto;
- 2) impianto sportivo del tennis di via G. di Vittorio, 3 a Mira Porte;
- 3) impianto sportivo di atletica leggera di via Valmarana, 5 a Mira Porte;
- 4) impianto sportivo del calcio di via S. d'Acquisto, 10 a Marano di Mira;
- 5) impianto sportivo del calcio di via Giovanni XXIII, 120 a Borbiago di Mira;
- 6) impianto sportivo del calcio di via Lago di Molveno ad Oriago di Mira;
- 7) impianto sportivo del calcio di via dei Campi, 20-22 a Gambarare di Mira;
- 8) impianto sportivo del rugby di via G. Oberdan a Mira Capoluogo;

## **Art. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

Il presente appalto è dato a corpo.

L'importo complessivo dei lavori, a base d'asta, ammonta a complessive €. 0,0 di cui:

### **A) LAVORI E ONERI SICUREZZA**

|                                       |                                                           |   |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A.1                                   | Lavori e forniture a base d'appalto                       | € | 0,0          |
| A.1a                                  | Costi di mano d'opera 30% (non soggetti a ribasso d'asta) | € | 0,0          |
| <b>Parziale lavori</b>                |                                                           | € | 0,0          |
| A.2                                   | Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)        | € | 0,0          |
| <b>TOTALE PARZIALE Lavori e Oneri</b> |                                                           |   | <b>€ 0,0</b> |

Il succitato importo a base d'asta pari ad €. 0,0 è pertanto composto dall'importo complessivo per lavori esclusa incidenza della manodopera pari ad €. 0,0 soggetto al ribasso d'asta, oltre ad €. 0,0 per manodopera ed €. 0,0 per oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso.

Le cifre, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavori a misura, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero, anche a causa di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'ELENCO PREZZI UNITARI purché l'importo dei lavori resti entri i limiti previsti dall'art.132 – comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art.161 – comma 3 del D.P.R. 207/2010.

### **Art.2 bis - INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

Per i lavori di cui al presente appalto, afferibili a più categorie di lavori da appaltare relativi opere edili e di coibentazione a cappotto e sostituzione di serramenti, categorie di Opere Speciali – OS 28 e 30, l'incidenza della manodopera viene stimata in base ai valori di riferimento indicati nel «PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI – Prezzi aggiornati a Settembre 2007 – COSTI PARAMETRICI ED INCIDENZA DELLA MANODOPERA NELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORI» approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale N. 224 del 6.02.2007 nella misura unica del 30% dei prezzi. Detta determinazione di incidenza è valevole ai fini stabiliti del comma 3–bis, dell'art. 82, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (comma introdotto dall'art. 32, comma 7–bis, legge n. 98 del 2013) [Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro].

### **Art. 3 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE**

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all' art. 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento generale, all'articolo 10, comma 6 , del Capitolato generale d'appalto, risultano riassunti nel seguenti prospetto:

**TABELLA CATEGORIA DI LAVORAZIONI**

| N. | Categorie di lavoro | Opere a misura | Opere a corpo | % incidenza |
|----|---------------------|----------------|---------------|-------------|
| 1  | Lavoro              |                | € 00,00       | 00,00%      |
|    | TOTALE              |                | € 00,00       | 00,00%      |

Le cifre del presente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura soggetti a ribasso d'asta, potranno variare tanto in più che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.

#### **Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito indicato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori per l'intervento in oggetto:

1. Impianto cantiere e oneri di sicurezza;
2. Demolizioni varie e smontaggio di impianti;
3. Adeguamento ai fini della sicurezza degli impianti termotecnici ;
4. Adeguamento ai fini della sicurezza degli impianti termotecnici ;

L'esecuzione dei lavori, nonché la relativa offerta economica, dovrà essere effettuata tenendo presenti le particolari necessità degli ambienti in cui si opera.

#### **Art. 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto del presente appalto, verranno precisate all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, sulla scorta delle contingenti esigenze.

Si sottolinea che ciascuna opera, oggetto di specifica richiesta di esecuzione da parte della Direzione Lavori, potrà avere un importo anche assolutamente minimale (inferiore a 50,00 € - cinquanta/00 euro).

#### **Art. 6 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli art. 43, comma 8 D.P.R. 207/2010, 161 D.P.R. 207/2010 e 162 D.P.R. 207/2010 e dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 dell'art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in varianti.

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

### **Art. 7- LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI**

Per tutti gli altri lavori che si rendessero necessari previsti nei prezzi d'elenco ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, l'Appaltatore dovrà accettare le disposizioni che gli verranno impartite dalla Direzione Lavori.

### **Art. 8 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI**

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 163 D.Lgs. 207/2010.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

### **Art. 9 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

In genere, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### **Art. 10 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel D.P.R. 207/2010, nel Capitolato Generale per gli appalti, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 e in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

In particolare, saranno osservate le prescrizioni contenute nella L. 25.11.1962 n. 1684 relativa alle opere di edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia.

#### **Art. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

- CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, formante parte integrante del contratto per quanto non venga materialmente ad esso allegato;
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:
  - parte AMMINISTRATIVA
  - parte TECNICA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- OFFERTA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA;

#### **Art. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 intestata all'Amministrazione Appaltante, che tenga indenne la stessa contro tutti i rischi dell'esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore per un massimale pari al valore dei lavori appaltati e che preveda anche una garanzia per responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M. 123/2004, ai fini di semplificazione della procedura inerenti agli appalti di lavori pubblici, l'aggiudicatario potrà presentare alla Stazione Appaltante la sola scheda tecnica (schema tipo 23 scheda tecnica 2.3 — 2.3 bis) per la copertura amministrativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione.

#### **Art. 13 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER RITARDO**

I lavori dovranno essere ultimati, entro \ \ giorni dalla decorrenza del verbale di consegna lavori.

Il giorno di inizio dei lavori, che sarà computato nel tempo utile per dare ultimati i lavori stessi, sarà quello successivo alla data di consegna ed, ove il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato a quello successivo al festivo.

L'importo complessivo si intende formato dagli importi relativi a singole specifiche lavorazioni di volta in volta richieste dal Direttore dei Lavori.

La penale pecuniaria, di cui all'art. 145 D.P.R. 207/2010, rimane stabilita nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Per la durata giornaliera dei lavori ed il tempo utile per l'ultimazione degli stessi, varranno le disposizioni di cui agli artt. 29 e 32 del Capitolato Generale.

Per ogni singolo intervento verrà stabilito, con stesura di apposito verbale di consegna, la data di inizio lavori e la conseguente data di ultimazione del singolo lavoro.

#### **Art. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento al raggiungimento di euro 0,0 (ZERO), al netto del ribasso d'asta ed al netto della ritenuta di cui al successivo capoverso ed a fine lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

I materiali approvigionati nel cantiere, se riconosciuti accettabili dalla Direzione Lavori, potranno essere compresi negli Stati di Avanzamento, fino alla concorrenza della metà del loro valore e computabili secondo i prezzi di contratto.

Quando per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 20 (venti) giorni, è facoltà della Direzione Lavori di rilasciare un certificato per il pagamento di un acconto, qualunque sia il credito netto raggiunto.

Per le sospensioni dei lavori varranno le disposizioni di cui all'art 158 del D.P.R. 207/2010.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 15- CONTO FINALE**

Il conto finale dei lavori, vista la necessità di iniziare l'attività agonistica dell'impianto sportivo, la documentazione finale è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 13, comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **Art. 16 - COLLAUDO**

Il collaudo potrà avvenire anche in corso d'opera a cura e spese dell'Amministrazione Committente. Con il collaudo finale, che avverrà entro 6 mesi dalla ultimazione di tutti i lavori appaltati, saranno definite anche le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte.

Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i rappresentanti dell'Appaltatore che dovrà fornire tutta l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l'espletamento di dette operazioni.

Le operazioni di collaudo devono svolgersi secondo le norme fissate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e 219 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

L'impresa dovrà altresì provvedere ad eventuali ripristini e/o sostituzioni che si rendessero necessari dopo le indagini effettuate nonché dovrà eseguire eventuali riparazioni o sostituzioni ordinate dal collaudatore senza alcun diritto a compenso o a rimborso delle spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

La Ditta Appaltatrice, nonostante l'esito favorevole del collaudo, rimane responsabile dei vizi, difetti, difformità e manchevolezze che abbiano a riscontrarsi in seguito, fino a quando il collaudo assuma carattere definitivo e successivamente fino al termine del periodo di garanzia. A riguardo si richiamano le disposizioni dell'art. 129, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni, nel caso di lavori di importo sino a 500.000 Euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

Tale certificato di regolare esecuzione, vista la necessità di iniziare l'attività sportiva dell'impianto, è emesso non oltre 30 gg. dalla data di ultimazione dei lavori.

Con l'approvazione del collaudo definitivo si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante e allo svincolo della cauzione.

Il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del C.C. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

#### **Art. 17- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui agli artt. 162 e 167 del D.P.R. 207/2010 e 16 - 17 - 18 e 19 del Capitolato Generale di Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere con solido steccato in legno, in muratura o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
- 2) la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore;
- 3) la costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione Lavori e la manutenzione di locali ad uso uffici del personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione;
- 4) l'esecuzione di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- 5) l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
- 6) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione nei punti prescritti e di quant'altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione Lavori a scopo di sicurezza;
- 7) il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire;
- 8) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
- 9) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno, per qualsiasi titolo, corrisposti interessi.

- 10) l'osservanza delle disposizioni contenute nella L. 12/03/1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- 11) la comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dall'ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 71 del presente Capitolato Speciale, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancito dal Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
- 12) l'osservanza delle norme di polizia stradale;
- 13) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi di appalto, nel numero e dimensioni che saranno, di volta in volta, indicati dalla Direzione Lavori;
- 14) l'assicurazione pari al valore dell'opera (detta assicurazione sarà pari al valore dell'opera qualora oggetto dell'appalto sia la realizzazione di una nuova opera, ovvero sarà limitata al valore dei lavori appaltati nel caso di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione, ampliamento, adeguamento ecc.), intestata all'Amministrazione appaltante in qualità di beneficiario, secondo quanto indicato all'art. 11 del presente capitolato e alla lettera di invito;
- 15) il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, etc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite esclusi, nei comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale;
- 16) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- 17) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone di qualsiasi altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone, di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente, ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come l'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- 18) il provvedere, a sue cure e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- 19) l'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute della normativa vigente. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- 20) il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito da possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;

- 21) il provvedere, a sue cure e spese, alla fornitura e posa in opera nel cantiere di lavoro delle apposite tabelle indicative dei lavori;
- 22) le Imprese che non risiedono permanentemente nella località ove vengono eseguiti i lavori appaltati, devono mantenere sul posto un loro incaricato, autorizzandolo all'assunzione di manodopera, all'acquisto di materiali, alla fornitura di mezzi di trasporto, all'esecuzione di lavori, alla firma delle contabilità conforme le richieste della Direzione Lavori e ciò immediatamente, senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'Appaltatore;
- 23) l'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto e se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro costituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse; resta salva la revisione dei prezzi nei casi ed entro i limiti ammessi dalla legge e dal contratto. La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la cassa Edile, Assicurativi ed Infortunistici, nonché copia del Piano di cui all'art. 118, comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., deve essere trasmessa all'Appaltatore, per suo tramite, dai subappaltatori prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna.
- 24) l'appaltatore, inoltre, ai sensi dell'art. 118, comma 6 del D.Lgs. n. 163/06, così modificato dal D.Lgs. n. 113/07, ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore della zona nella quale si eseguono le prestazioni.
- 25) ai fini del pagamento, a norma dell'art. 118, comma 6 del D.Lgs. n. 163/06, così modificato dal D.Lgs. n. 113/07, degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
- 26) l'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme, di cui al precedente articolo, da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi unitari di contratto;
- 27) ai sensi dell'art. 6 della Legge 123/2007 e ss.mm.ii., il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;
- 28) il provvedere, a sue cure e spese, alla fornitura degli allacciamenti delle utenze di luce ed acqua necessarie per l'esecuzione dell'opera.

#### **Art. 18 - ONERI DIVERSI**

Oltre agli oneri di cui all'art. 17, sono a carico dell'Appaltatore le seguenti prestazioni ed obblighi con le relative eventuali spese e tasse che si intendono compresi nei prezzi di elenco:

- a) tutte le spese inerenti e conseguenti del contratto;
- b) le spese di contratto;
- c) le spese di registrazione del contratto in quanto dovute alla data della licitazione;
- d) la speciale formazione del cantiere in considerazione del mantenimento in perfetta efficienza del funzionamento degli attuali edifici; pertanto, dovrà essere impostata una relazione di cantiere tale da garantire il massimo rispetto del traffico all'interno ed all'esterno degli edifici attuali, evitando al massimo molestie agli occupanti. Particolare cura si avrà nello stabilire l'accesso al cantiere, del tutto indipendente ed in tal senso verranno presi tempestivi accordi con la Direzione Lavori;
- e) l'Impresa è tenuta, su richiesta della Direzione Lavori, alla presentazione della manodopera per le assistenze murarie delle opere scorporate;
- f) la fornitura di un cartellone, in materiale resistente alle intemperie, delle dimensioni di circa 2 x 1,50 m., con le diciture e scritte che saranno indicate dalla Direzione Lavori (oggetto dei lavori, Ditta esecutrice, Progettista, Direttore dei Lavori, Assistente ai Lavori, Imprese subappaltatrici e cottimistiche, etc.). Detto cartellone sarà appeso all'ingresso del cantiere ed in bellavista;
- g) la stesura, prima dell'inizio delle opere, di un programma lavori con indicati i tempi di durata delle varie fasi di lavoro e le scadenze;
- h) la conservazione in ottimo stato delle piantagioni esistenti nell'area del cantiere.

#### **Art. 19 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

#### **Art. 20 - SUBAPPALTI E COTTIMI**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto dei quali è rimasto aggiudicatario e lo stesso non può essere ceduto a pena di nullità.

Il subappalto è consentito, tuttavia, nella misura e con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 170 del D.P.R. 207/2010.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006, così modificato dal D.Lgs. 113/07:

- i corrispettivi dei lavori eseguiti in subappalto o cottimo saranno pagati al soggetto aggiudicatario della gara; pertanto è fatto obbligo al medesimo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative alle somme da esso aggiudicatario via corrisposte al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione Appaltante almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 163/2006, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., Impianto Sportivo del Rugby, sito in via G. Oberdan a Mira Taglio (Ve) Opere e forniture per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di coibentazione a cappotto e sostituzione di serramenti nel corpo spogliatoi – Progetto Definitivo Esecutivo - Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa
4. che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
5. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 3 della legge 19/03/1990 n. 55) e successive modificazioni.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificativi motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

E' fatto divieto all'Appaltatore di praticare nei confronti dell'Impresa subappaltatrice un ribasso superiore al 20% dei prezzi unitari di aggiudicazione.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore degli inadempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, dovrà provvedere alla trasmissione all'Amministrazione:

- a) prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove prevista;
- b) successivamente e periodicamente di copia dei versamenti contributivi previdenziali nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi.

L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuati dal D.P.R. 207/2010; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4) dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'impresa è responsabile, nei confronti dell'ente appaltante, dell'osservanza di tutte le norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti, anche nei casi in cui il contratto non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio dell'ente appaltante.

## **Art. 21 - SICUREZZA**

### **A - OPERE ORDINARIE**

#### **A.1 - Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **A.2 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### **A.3 - Piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento.

#### **A.4 - Piano operativo di sicurezza**

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà avere i contenuti minimi indicati nel punto 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08.

### **B- OPERE STRAORDINARIE**

#### **B.1 - Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **B.2 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### **B.3 - Piani di sicurezza**

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
4. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **B.4 - Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà avere i contenuti minimi indicati nel punto 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI**

I prezzi unitari, in base ai quali sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'elenco prezzi unitari della Regione Veneto anno 2011.

Nel caso in cui debba essere eseguita una lavorazione va contemplata nel suddetto elenco prezzi unitari della Regione Veneto anno 2011, si farà ricorso all'elenco prezzi aziendale integrativo predisposto dal Dipartimento Tecnico.

Essi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, etc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio, etc.;
- c) per i noli: ogni spesa per dare funzionanti le varie attrezzature;
- d) per i lavori a misura ed a stima: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro formazione per l'impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi, trasporto e scarico in ascesa o discesa, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso nei prezzi stessi ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale di Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

La determinazione di approvazione di nuovi prezzi non contemplati nell'EPU della Regione Veneto anno 2011 e nell'EPU integrativo predisposto dal Dipartimento Tecnico avverrà a norma dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

**Art. 23 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

**Lavori a misura**

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le modalità date nelle norme specificate nel presente capitolato speciale d'appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di contratto.

Le quantità misurate non comprenderanno eventuali sfidi di lavorazione.

**Lavori a corpo**

La valutazione del lavoro a corpo verrà effettuata secondo le specificazioni date nella enunciazione, nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultante degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa, ogni spesa, occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può

essere per lavori, forniture e prestazioni che ancorché non esplicitamente specificati nelle descrizioni dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazione che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. La lista dei voci e delle quantità del computo metrico non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione di gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati.

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il responsabile del procedimento e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

Nei casi di cui al precedente comma, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

#### **Lavori in economia**

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, sommandoli alla contabilità generale dell'opera. I prezzi per la fornitura di materiali, qualora non esistenti fra le voci contrattuali, saranno quelli risultanti dai Bollettini emessi dalla Camera di Commercio di Venezia al momento dell'aggiudicazione, aumentati del 24,3% per spese generali (13%) e utile d'impresa (10%) e soggetti al ribasso desumibile dall'offerta.

Per compensare eventuali noli e trasporti si farà riferimento alle apposite voci contrattuali, ovvero, se non esistesse la giusta voce, ai Bollettini emessi dalla Camera di Commercio di Venezia, al momento dell'aggiudicazione, senza alcuna ulteriore maggiorazione per spese generali ed utile di impresa, ma con l'applicazione del ribasso desumibile dall'offerta. Detti prezzi di noli e trasporti comprendono il consumo di energia (di qualsiasi tipo), di lubrificanti, carburanti, pezzi di ricambio, assicurazioni personale addetto alla guida e al comando a meno che ciò non sia espressamente escluso.

#### **Art. 24 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA**

Saranno valutati i materiali a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla Direzione Lavori, applicando ai relativi prezzi di elenco la riduzione del 50% per contabilità di opere in partita provvisoria per materiale a piè d'opera.

I materiali e i manufatti così allibrati in partita provvisoria rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18 del nuovo Capitolato Generale d'Appalto.

#### **Art. 25 - REVISIONE DEI PREZZI**

Si procederà ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

#### **Art. 26 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

La dichiarazione di conformità, ai sensi della D.L. 22.02.2008 n. 37, deve essere rilasciata dall'Impresa all'Ente Appaltante, con le modalità di cui all'art. 7 di tale legge, entro 15 gg. dalla data di ultimazione dei lavori.

#### **Art. 27 - CONSEGNA ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'esecuzione dei lavori ha inizio, dopo la stipula del formale contratto, avverrà in data 6 giugno 2016 con il formale affidamento dei lavori, vista la necessità di eseguire i lavori durante la pausa estiva dell'attività sportiva.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. All'atto della consegna l'Appaltatore stesso dovrà dichiarare per iscritto il nome, la qualifica ed il domicilio del Responsabile Tecnico incaricato per conto dell'Impresa a condurre i lavori e di ricevere ed eseguire gli ordini della Direzione Lavori.

#### **Art. 28 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI**

Nessun lavoro o fornitura potrà essere eseguito senza ordine scritto dalla Direzione Lavori o dal Tecnico incaricato; in caso contrario ogni lavoro eseguito resterà a carico dell'Impresa.

Per i lavori il cui importo superi € 3.000,00, sarà onere dell'Impresa redigere il relativo preventivo da sottoporre per accettazione alla firma del Tecnico incaricato; detto preventivo dovrà prevedere l'utilizzo dei soli prezzi unitari esposti nell'Elenco Prezzi.

L'impresa non potrà eseguire alcun lavoro per la cui contabilizzazione sia necessario fare ricorso a nuovi prezzi se prima non si sarà proceduto al concordamento degli stessi con l'Amministrazione Appaltante; in caso contrario non sarà riconosciuto alcun compenso e gli oneri relativi rimarranno a carico esclusivo dell'Impresa.

Tutti i lavori che non fossero riconosciuti regolarmente eseguiti od accettati dalla Direzione Lavori, tanto per la loro esecuzione che per i materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demoliti e correttamente eseguiti ad onere esclusivo dell'Impresa.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino l'esecuzione dei lavori stessi che il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salvo la facoltà di esprimere riserva secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Tutti i lavori e le somministrazioni verranno ordinati dalla Direzione Lavori o dal Tecnico incaricato mediante ordini o lettere di commissione debitamente numerati e firmati; questi, verranno di volta in volta consegnati o trasmessi via fax all'Impresa Appaltatrice restando inteso che l'Amministrazione Appaltante potrà, in considerazione dell'urgenza, ordinare i lavori anche telefonicamente e, successivamente, inviare o trasmettere l'ordine scritto.

Al fine di permettere un regolare recapito degli ordinativi, l'Impresa dovrà, alla stipulazione del contratto, rendere noto per iscritto il suo indirizzo esatto, il numero telefonico ed il numero di fax al quale verranno inviate le comunicazioni. L'Amministrazione Appaltante si riserva di far eseguire alcune opere, ancorché previste nel presente Capitolato Speciale, a ditte esterne diverse, in base a calcoli e considerazioni di propria convenienza e tutto ciò senza che l'Appaltatore abbia a richiedere danni o compensi aggiuntivi.

#### **Art. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.

Il contratto viene risolto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 19 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della Legge 27/12/1956 n. 1423 e dagli art. 2 e seguenti della legge 31/05/1965 n. 575;
- k) revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, ai sensi degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere.

La Stazione Appaltante, a seguito di risoluzione del contratto per uno dei motivi sopra espressi, pone a carico della controparte:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto del nuovo contratto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e danno documentato, conseguentemente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nei casi di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs n. 163/06 interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, la Stazione Appaltante procede all'affidamento del completamento dei lavori mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, se l'importo dei lavori da completare è pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alla sopraccitata soglia.

La Stazione Appaltante può procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando anche qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro.

**Art. 30 - GARANZIE**

A partire dalla data di cui all'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è tenuto, per la durata di anni 2 (due), ad eliminare gratuitamente ogni vizio o difetto che si dovesse riscontrare, imputabile ad una non esatta esecuzione dei lavori o all'impiego di materiali difettosi ammaliati o non idonei, a norma dell'art. 229, comma 3, del D.Lgs. 207/2010. Esso è inoltre tenuto a effettuare tutte le manutenzioni dell'impianto o dei componenti richiesti per garantirne la perfetta efficienza.

**Art. 31 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e comunque in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

La commissione di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 non ha potere di assumere decisioni vincolanti. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale, e il foro giudiziario esclusivo è quello di Venezia.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

N.B. La presente parte amministrativa del Capitolato Speciale d'Appalto è completata dalla parte tecnica relativa alla specifica categoria delle opere appaltate.

Mira, li

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Sabrina ZABOTTO

Il Progettista  
Geom. Enzo Serpani

